



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie (AFAA)... *metti le ali alla vita*"

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata
"Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie (AFAA)... *metti le ali alla vita*"
(C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione non ha qualificazione politica, sindacale o confessionale.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Il Consiglio Direttivo potrà adottare le procedure previste dalla normativa vigente per l'ottenimento della denominazione di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (ONLUS), così come per il riconoscimento della personalità giuridica e/o d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

L'AFAA... *metti le ali alla vita* è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. La stessa svolgerà le proprie attività nell'ambito della formazione, della cultura e della tutela dei diritti civili.

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopi specifici dell'Associazione sono:

- affermare che il fine essenziale dell'adozione e dell'affido è quello di dare una famiglia moralmente materialmente uguale a quella naturale ai bambini che ne sono privi;
- difendere gli interessi morali e materiali delle famiglie adottive e affidatarie;
- promuovere la cultura dell'accoglienza;

- promuovere attività al fine di migliorare gli istituti giuridici che regolano l'adozione o l'affidamento, sempre tenendo presente che l'interesse prevalente da tutelare è quello del bambino;
- sviluppare i contatti fra i Soci al fine di poter scambiare le reciproche esperienze e favorire il mutuo aiuto tra le famiglie;
- tenere a disposizione dei Soci una documentazione sulle questioni legali, psicologiche, pedagogiche relative all'adozione, all'affidamento e all'infanzia abbandonata;
- ottenere il concorso di giuristi, psicologi, pedagoghi e di esperti;
- fornire consulenza alle famiglie e alle persone che intendono adottare o accogliere in affidamento minori.
- dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;
- promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

L'AFAA... metti le ali alla vita, inoltre, condivide e fa proprie le finalità di cui alla LEGGE 31 luglio 2003, n. 10 della Regione Sicilia (*Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia*).

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, al fine esclusivo di migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

L'AFAA... metti le ali alla vita è prevalentemente una associazione di famiglie che hanno adottato o accolto in affidamento uno o più bambini, pertanto l'adesione all'associazione di un membro della famiglia è condizione sufficiente affinché ogni membro dell'intero nucleo familiare, se maggiorenne, possa acquisire il requisito di socio¹. Inoltre, possono far parte

dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltrò di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono **Soci Fondatori** le persone fisiche o giuridiche e le famiglie che hanno firmato l'atto costitutivo. Possono rivestire tale qualifica anche coloro che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo saranno così ammessi in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

Sono **Soci Ordinari** le famiglie che hanno adottato o accolto in affidamento uno o più bambini, così come gli adottati e gli affidati maggiorenni, che, condividendone i fini fanno richiesta di

¹ L'assemblea dei soci, così come da verbale n. 2/13 del 26 ottobre del 2013, ha deliberato la giusta interpretazione così come di seguito specificato: "**L'AFAA... metti le ali alla vita è prevalentemente una associazione di famiglie, in modo particolare di famiglie che hanno adottato o accolto in affidamento uno o più bambini, pertanto l'adesione all'associazione di un membro della famiglia è condizione sufficiente affinché ogni membro dell'intero nucleo familiare possa partecipare alle attività organizzate dall'associazione e, se maggiorenne, è requisito sufficiente per essere ammesso a diventare socio**".

adesione all'associazione. Possono essere iscritte in qualità di Soci Ordinari tutte le persone seriamente e costantemente impegnate nella promozione e diffusione delle finalità dell'associazione. I Soci Ordinari devono accettare il presente Statuto, ottenere il parere favorevole all'ammissione da parte del Consiglio Direttivo ed essere in regola con le quote sociali.

L'associazione si adopera per instaurare forme di collaborazione con Associazioni o persone sensibili al problema, allo scopo di promuovere i diritti dei minori in situazioni di abbandono o con difficoltà familiari, pertanto sono Soci Sostenitori tutti gli Enti, associazioni o persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e/o che ne sostengono le attività. Il Consiglio direttivo annualmente, su richiesta dell'interessato o su proposta di almeno due soci, dispone l'ammissione dei soci sostenitori e li inserisce *nell'albo speciale dei sostenitori*. I Soci Sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota sociale, ma possono contribuire agli scopi dell'associazione mediante contributi in denaro, in natura o promovendone le attività.

Sono Soci Onorari le persone, le famiglie, gli enti e/o le associazioni che si sono contraddistinte nella promozione della cultura dell'accoglienza e/o che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I Soci Onorari, per i meriti acquisiti, non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina i soci onorari con voto a maggioranza assoluta e cura l'aggiornamento *dell'albo dei Soci Onorari*.

Tutti gli associati fanno parte dell'assemblea di cui all'art. 10 del presente Statuto ed hanno diritto di voto.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per: 1) Decesso; 2) Mancato pagamento della quota sociale (Soci Fondatori e Soci Ordinari - la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale); 3) Dimissioni (ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso); 4) Espulsione (il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo).

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili; donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il collegio dei revisori;
- d) i Proviviri;
- e) il presidente.

Tutti i soci possono essere eletti negli organismi dell'associazione. Le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea è sovrana ed è il massimo organo deliberante e può essere riunita in seduta ordinaria e straordinaria. In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il rendiconto economico e finanziario;
- c) di eleggere fra i Soci il Consiglio Direttivo, i nuovi Consiglieri ed i Consiglieri sostituiti secondo quanto stabilito dall'art. 15.
- d) di deliberare l'orientamento generale dell'attività sociale;
- e) di procedere alla nomina dei revisori dei Conti che rimangono in carica tre anni.
- f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci se in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto, secondo quanto stabilito all'art. 2532, secondo comma, del codice civile. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a 13, incluso *il presidente* che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di redigere il rendiconto economico e finanziario dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri *il vicepresidente, il tesoriere, il segretario e l'addetto alla comunicazione e alla tutela della privacy.*

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre

giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 18

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario. E' compito del segretario, inoltre, pubblicare all'albo e/o dare idonea pubblicità con ogni altro mezzo ritenuto valido dal Consiglio Direttivo, le deliberazioni degli organi statutari e i rendiconti.

Articolo 19

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 20

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il

compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membro del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Articolo 23

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.